



COMUNE DI VOLTA MANTOVANA  
PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO ATTUATIVO  
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 11/01/2002**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune di Volta Mantovana prestazioni, servizi o interventi sociali od assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- 2) Le norme del presente Regolamento vanno ad integrare e/o sostituire:
  - a) il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie, tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

**ART. 2**  
**DISCIPLINA GENERALE**

- 1) Per ogni prestazione, servizio, o intervento (SAD, SADE, contributi economici, esenzioni o altro) la Giunta Comunale determina le soglie ISEE e le corrispondenti fasce tariffarie secondo i seguenti principi generali:
  - determinazione di almeno due scaglioni ISEE per i contributi generici e le esenzioni, superati i quali il richiedente non matura il diritto al contributo/esenzione.
  - articolazione in un congruo numero di soglie ISEE per il SAD (salvo il trasporto degli utenti per il quale prevedere un rimborso spese forfettario, a meno che non ricorrano particolari situazioni familiari e sociali)
  - individuazione di almeno una soglia ISEE per il SADE;
- 2) La Giunta, sentita la Commissione comunale competente, può altresì disciplinare situazioni particolari secondo criteri di ragionevolezza.

**ART. 3**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA  
SITUAZIONE ECONOMICA**

- 1) Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è un misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare del richiedente, calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro corrispondente della specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza riportata all'art. 6 del presente regolamento
- 2) L'indicatore della situazione economica (ISE) è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinati secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
- 3) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata col riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del DPCM. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esatta individuazione del nucleo familiare si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 4 aprile 2001 n. 242, che ha integrato l'articolo 1 del DPCM 7 maggio 1999 n. 221, pertanto:
  - ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;

- fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica;
- i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; nel caso qualcuno risulti a carico ai fini IRPEF di più persone, si prende in considerazione il nucleo familiare della cui famiglia anagrafica fa parte o, nel caso non facciano parte della famiglia anagrafica di alcuno di essi, in base al nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore (art. 433 e art. 441 c.c.);
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- i coniugi che non hanno la stessa residenza anagrafica e che non rientrano nei casi previsti dall'art. 1-bis, comma 4, lettere a), b), c) e d), fanno parte dello stesso nucleo familiare identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- il figlio minore, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risiede. Il minore in affidamento preadottivo o in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario; il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante a meno che non debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge o della persona cui risulta a carico ai fini IRPEF; se nella medesima convivenza fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente lo stesso nucleo familiare del genitore.

#### **ART. 4**

##### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**

- 1) L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
  - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini I.R.Pe.F. risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
  - b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato,
  - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussista l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 5.

Dalla somma dei redditi di cui alle lettere a), b), c), e d) si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo pagato fino a concorrenza dello stesso per un ammontare massimo complessivo in euro stabilito dalla normativa statale

(attualmente € 5.164,57); in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## **ART. 5**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**

1) La situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il patrimonio mobiliare ed immobiliare come definito nei commi successivi.

Per la determinazione dell'I.S.E.E. il patrimonio si rileva per un coefficiente pari al 20 %.

2) Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:

a) depositi, conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotati in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente la domanda, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della fruizione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della domanda ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituiti da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.LGS. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per la società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali, alla medesima data, non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate nella precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei famigliari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

3) Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare deve essere considerato il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese,

quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

4) Il patrimonio mobiliare ed immobiliare rileva in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

5) Ai valori patrimoniali si applicano le seguenti franchigie:

↯↯ Dal valore del patrimonio mobiliare, che va approssimato per difetto ai 500 euro inferiori, si detrae fino a concorrenza, una franchigia in euro stabilita dalla normativa statale (attualmente €15.493,70).

↯↯ Dal valore del patrimonio immobiliare si detraggono, se l'abitazione di residenza è di proprietà, fino a concorrenza il valore della casa di abitazione nei limiti in euro stabiliti dalla normativa statale (attualmente € 51.645,69) oppure in alternativa, se più vantaggioso per il dichiarante; il valore del debito residuo, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, per mutui contratti per l'acquisto di immobili o per la costruzione di fabbricati.

Nel caso in cui il dichiarante non risieda nell'abitazione di proprietà, allo stesso verrà detratto il solo canone di locazione, come previsto al comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento.

## ART. 6

### CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PARAMETRO CORRISPONDENTE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1) Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito all'art. 3 è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

↯↯ Maggiorazione di **0,35** per ogni ulteriore componente.

↯↯ Maggiorazione di **0,2** in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

↯↯ Maggiorazione di **0,5** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con validità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>.

↯↯ Maggiorazione di **0,2** per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa ai sensi, rispettivamente, degli art. 46 -comma 1, lettere a, g, e l., 49 -commi 1 e 2, lettere a e c e 51 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 7**  
**MODALITÀ ATTUATIVE**

- 1) Il richiedente la prestazione od il servizio deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2) Il richiedente dichiarerà, altresì, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 4) In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.
- 5) Il richiedente la prestazione o altri servizi agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica equivalente in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dal comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
- 7) Al richiedente la prestazione o il servizio sociale verrà applicata la retta o la tariffa massima prevista, salvo che decida di avvalersi dell'ISEE per ottenere l'applicazione della tariffa agevolata o dell'esenzione. Colui che richiede un contributo economico assistenziale, dovrà obbligatoriamente presentare l'ISEE.
- 8) I servizi erogati dal Comune sono sospesi in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta per tre mensilità, previa formale diffida. E' tuttavia consentita una deroga nei casi particolarmente gravi, attestati dall'Assistente Sociale, per i quali l'interruzione del servizio minaccia seriamente l'equilibrio psicofisico dell'utente, con particolare riguardo ai minori d'età.

**ART. 8**  
**COMPETENZE**

- 1) Le agevolazioni saranno concesse dal Responsabile del settore cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste delle norme regolanti il servizio stesso.
- 2) Spetta altresì al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
- 3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.

**ART. 9**  
**NORME DI RINVIO**

- 1) Tutte le disposizioni statali o regionali integrative e correttive in seguito emanate, se autoapplicative, troveranno immediata operatività anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate di cui al presente regolamento.
- 2) In tali casi, anche in mancanza di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**ART. 10**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.